



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

(art. 18, commi 1 e 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni)

n. 01

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 98 del 29-07-2003

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
(art. 18, commi 1 e 2, legge 11 febbraio. 1994, n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito ed oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "legge").
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni definite dall'articolo 2 del presente regolamento, qualora prestate, in tutto o in parte, dal responsabile unico del procedimento, dagli incaricati della redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, dagli incaricati del piano della sicurezza, dal direttore dei lavori, dall'incaricato del collaudo statico ed amministrativo, nonché da altri collaboratori.
4. L'attività di progettazione o di programmazione viene espletata, di norma, durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
5. Le spese di cui al comma 4 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previste dalle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
6. Le somme destinate all'incentivazione si intendono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente. In sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione, in proporzione alla quota complessiva prevista per l'incentivazione, l'ente stanzierà in apposito capitolo di spesa le risorse necessarie per il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a proprio carico.

Art. 2

(Definizione delle prestazioni)

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'art. 2 della legge stessa; per progetti, preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente nell'articolo 16, commi 3, 3-bis, 4, e 5, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.

3. Per ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE si intendono:

- a) il piano territoriale di coordinamento;
- b) il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le loro revisioni, le varianti agli stessi strumenti urbanistici anche conseguenti all'approvazione di opere pubbliche;
- c) il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti;
- d) il piano cave;
- e) il piano di bacino del traffico;
- f) il piano provinciale dei rifiuti;
- f) altri piani di settore previsti dalla normativa vigente.

4. Per ATTI DI PIANIFICAZIONE ESECUTIVA si intendono:

- a) i piani di lottizzazione d'ufficio;
- b) i piani di recupero di iniziativa pubblica,
- c) i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o misto pubblica e privata;
- d) i piani particolareggiati;
- e) i piani per insediamenti produttivi;
- f) i piani di zona per l'edilizia economico-popolare;
- g) le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative;
- h) i piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge 865 del 1971;
- i) gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variate o in deroga a questi ultimi;
- j) piani di gestione SIC e ZPS;
- k) piani faunistici;
- l) piani previsti da particolari DOCUP regionali o altre normative.

5. Per gli interventi di pianificazione, quali indicati al precedente articolo 2, commi 3 e 4, la somma occorrente per la costituzione del fondo è prevista in apposito capitolo di bilancio dell'Ente. Qualora l'attuazione dell'intervento pianificatorio comporti oneri diretti ed immediati per l'Ente, la somma occorrente sarà prevista in apposita e distinta voce del quadro finanziario.

6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento gli atti di pianificazione generale ed esecutiva di competenza di enti pubblici, previsti ai commi 3 e 4, eseguiti dalla Provincia su delega espressa degli stessi enti fatta propria dalla Provincia.

Art. 3

(Costituzione e accantonamento del fondo incentivante)

1. Per ciascun progetto di lavoro pubblico per il quale è necessaria una progettazione articolata su tutti i livelli di cui all'articolo 16 della legge, il fondo è calcolato nella misura massima dell' **1,5%** (uno virgola cinquanta centesimi per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o

in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'IVA .

Nelle Tabelle n. 2, n. 3 e n.4 sono riportate le percentuali ridotte, rispetto alla misura massima del 1,5%, in funzione della tipologia delle opere e del loro importo.

2. Per gli atti di pianificazione, indicati al precedente articolo 2, commi 3 e 4, il fondo è calcolato nella misura del 30% dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche vigente al momento in cui si avverano le condizioni per l'avvio del procedimento di redazione dell'atto, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi d'asta o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori sino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è, tuttavia, rideterminato ed accantonato nel quadro economico degli eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'incaricato responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

4. Per le progettazioni di lavori pubblici la somma occorrente per la costituzione del fondo è prevista tra le c.d: " somme a disposizione" del quadro economico del progetto, in apposita e distinta voce di spesa, concorrente alla determinazione della spesa progettuale complessiva e, quindi, compresa nel finanziamento destinato alla attuazione dell'opera progettata.

5. Per gli interventi di pianificazione, quali indicati al precedente articolo 2, commi 3 e 4, la somma occorrente per la costituzione del fondo è prevista in apposita e distinta voce del quadro finanziario dell'intervento pianificatorio concorrente alla determinazione della spesa complessiva e, quindi, finanziata con le risorse finanziarie destinate alla attuazione dell'atto di pianificazione.

Art. 4

(Conferimento degli incarichi)

1. Sulla base degli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e del contestuale elenco annuale nonché di quelli comunque pianificati dall'Amministrazione, gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti con provvedimento scritto del Dirigente del Settore interessato dalla realizzazione degli interventi previsti nel quale saranno individuati, per ciascun lavoro, un gruppo o gruppi di incaricati alla redazione dei progetti ed alla loro esecuzione. Nel provvedimento dirigenziale è individuato il personale interno necessario, in relazione all'opera da eseguire o all'atto di pianificazione da redigere; il personale incaricato può essere modificato o integrato durante lo svolgimento dell'attività in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute. Nel provvedimento dirigenziale sono specificate le quote di incentivo individuali da attribuirsi a ciascun componente del gruppo di lavoro, in modo da assicurare un compenso omogeneo nell'ambito delle diverse professionalità interessate, dell'impegno previsto, del tempo impegnato ed in relazione a particolari caratteristiche del progetto da redigere o da realizzare.

2. Mancando nel provvedimento dirigenziale indicazioni specifiche si ritengono valide le indicazioni riportate nel successivo articolo 7, commi 1 e 2, del presente regolamento.
3. La Giunta Provinciale, con atto motivato, può revocare gli incarichi in ogni momento.
4. Con adeguata motivazione può essere incaricato ed utilizzato personale appartenente a settori diversi dell'ente, previo nullaosta del relativo dirigente di settore.
5. Il dirigente di settore, oltre alle proprie competenze, può svolgere, nel gruppo di lavoro, a suo giudizio, qualora non individuato diversamente, il compito di responsabile unico del procedimento.
6. Ogni qualvolta si concluda una fase del procedimento progettuale, il dirigente di settore, sentito il responsabile del procedimento, se persona diversa, con apposita disposizione, definisce la percentuale del compenso spettante a ciascun partecipante rispetto a quanto in precedenza stimato, in relazione all'effettivo apporto di ciascun lavoro o piano.
7. Il personale incaricato, sia della progettazione e della esecuzione delle opere, che della redazione di atti di pianificazione, può far parte di più gruppi di lavoro compatibilmente con il proprio carico di lavoro accertato dal rispettivo dirigente, cumulando i diversi incentivi maturati.
8. Nel caso che per le prestazioni professionali si proceda all'affidamento di incarichi esterni previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge, viene effettuata una riduzione dell'incentivo nella misura percentuale stabilita per la specifica prestazione.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5

(Ripartizione verticale)

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali ed esecutivi e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico. In difetto di indicazioni trova applicazione la ripartizione generale di tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali ed esecutivi dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alle tabella B e B1, di cui all'art 18 della legge sulla tariffe.
3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento

Art. 6
(Prestazioni parziali)

1. Qualora alla struttura tecnica interna all'ente competente alla realizzazione del lavoro pubblico sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata Tabella 1.

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sono riferite alla quota di cui al precedente comma 1.

3. Qualora l'incarico di progettazione venga ampliato o esteso in modo che agli incaricati sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9, i coefficienti di cui alla Tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero affidate unitariamente all'origine.

4. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla Tabella 1 quando gli incaricati della progettazione svolgono tutte le prestazioni di cui alla stessa Tabella , ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il fondo incentivante è stabilito nella misura unica massima dell'1,5% dell'importo a base d'asta, anche se il collaudo di cui all'articolo 28 della legge sia affidato a terzi.

Art. 7
(Ripartizione orizzontale)

1. La quota del fondo relativa alle prestazioni per lavori pubblici, se non pattuita diversamente, è ripartita come segue:

a) il **15%** al procedimento così suddiviso:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1) Dirigente di settore | 4% |
| 2) Responsabile del procedimento | 11% |

b) il **66%** al tecnico o tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda le varie fasi di progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori, assistente, sottoscrivendo anche la contabilità , assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella Tabella 1, così ulteriormente suddiviso:

Per la predisposizione del progetto:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1) progettazione: | 16% |
| 2) elaborazioni : | 3% |
| 3) rilievi-cartografia: | 3% |
| 4) relazione geologica e geotecnica: | 4% |
| 5) espropri: | 2% |

6) legge n. 494/96 progettazione:	4%
7) progettazione ambientale:	<u>4%</u>
	36%

Per la realizzazione dei lavori progettati:

1) direzione lavori	12%
2) contabilità	3%
3) assistenza	2%
4) legge n. 494/96 esecuzione	9%
5) collaudo	<u>4%</u>
	30%

c) il **14%** al rimanente personale del Settore tecnico incaricato e non, che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla revisione del capitolato speciale di appalto, alle procedure di appalto e *di contratto*, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione e liquidazione, al coordinamento per la sicurezza del cantiere, così suddiviso:

1) Collaborazione tecnica in fase di progettazione	2%
2) Procedure amministrative in fase di progettazione	2%
3) Procedure di appalto e di contratto	5%
4) Collaborazione tecnica in fase di esecuzione	1%
5) Procedure amministrative in fase di esecuzione	4%

d)- il **5%** ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni al Settore tecnico incaricato, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione, o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati o abbiano collaborato genericamente a supporto della direzione lavori e collaudo, così suddiviso:

1) Collaborazione in fase di progettazione	2%
2) Collaborazione in fase di esecuzione	3%

2. La quota del fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione, se non pattuita diversamente, è ripartita come segue:

- il **15%** al responsabile del procedimento;
- il **50%** al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- il **25%** al rimanente personale Settore competente, che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
- il **10%** ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni al Settore competente, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione.

3. I destinatari del fondo possono concordare, con decisione unanime, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2; in assenza di unanimità dovrà

essere garantita ai dissenzienti, o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione, la quota loro spettante ai sensi degli stessi commi.

4. In assenza di una o ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), e al comma 2, lettere *c*) e *d*), le relative quote sono ripartite alle figure professionali di cui alle rispettive lettere *b*) dei commi stessi. In assenza di una o più delle prestazioni di cui al punto 1, lettera *b*) – predisposizione del progetto - le relative quote percentuali sono cumulate rispettivamente con la voce “ Progettazione ” e/o “Direzione lavori “.

5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

6. La quota del 15% del fondo spettante al procedimento ai sensi del comma 1, lettera *a*) e del comma 2, lettera *a*), è dovuta in ogni caso, anche qualora l’incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 8

(Incarichi collegiali con professionisti esterni)

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente al Settore tecnico competente dell’Amministrazione ed a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini e collegi professionali, possono esercitare l’attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno ed il risultato finale è maggiorato del 20%; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal presente regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata.

3. In linea con le vigenti tariffe professionali, l’onorario del professionista esterno viene ridotto alla diversa aliquota proporzionale alla quota di prestazione svolta.

4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate al Settore tecnico competente dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni: ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate al Settore tecnico competente dell’ente costituiscono segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla Tabella 1.

Art. 9

(Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti)

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente al Settore tecnico competente dell’Amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni. I rapporti tra le diverse strutture tecniche sono regolati da una

convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse di più enti per effetti di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione.

3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione siano di pertinenza esclusiva della Provincia, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico dell'Amministrazione provinciale

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico della Provincia, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso dei beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 10

(Collaudo)

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo pari al 4%.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 11

(Termini per le prestazioni)

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico *sono* previsti termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni progettuali, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o atto, fermo restando che i termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza debbono coincidere con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e i termini per il collaudo debbono coincidere con quelli legali previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione.

2. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento, pena l'inefficacia dello stesso.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Procedimento, sentito il proprio Dirigente.

4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'Ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 12

(Ritardato adempimento delle prestazioni)

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:

- a) ritardi sino a 10 giorni: 1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile.
- b) ritardi da 10 a 30 giorni: 3% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile
- c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo o della sua quota, se frazionabile.
- d) Nel caso di cui alla lettera c) l'Amministrazione può revocare e affidarlo ad altri ovvero a persone in parte titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile del procedimento.

2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a) b) c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari.

3. In relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento, nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, che - in ogni caso - non possono essere mai superiori all'importo del fondo da ripartire.

4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 13

(Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione)

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

- a)- per il progetto preliminare, entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
- b)- per il progetto definitivo, entro 90 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
- c)- per il progetto esecutivo, entro 90 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
- d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 90 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
- e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo;
- f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo;
- g)- per il collaudo entro 90 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

3. Per i progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 2.000.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione entro IL 1° trimestre successivo all'anno solare in cui si sono concluse le prestazioni.

4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, la liquidazione della quota dell'incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo criteri del regolamento con atto del responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 90 giorni dalla cessazione o del trasferimento.

Art. 14

(Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione)

1. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione, indicati all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente regolamento, è liquidato nel seguente modo:

- a) per metà entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di adozione del piano;
- b) per l'altra metà entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del piano;

2. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10% del territorio, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

(Sottoscrizione degli elaborati)

1. Gli elaborati progettuali e gli atti di pianificazione sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del Settore tecnico competente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Art. 16

(Utilizzazione degli elaborati)

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'Amministrazione provinciale ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato Settore competente in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Settore tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il Settore incaricato deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

CAP V – ALTRI ONERI

Art. 17

(Oneri per l'iscrizione agli albi professionali)

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico della Provincia.

2. Sono altresì a carico della Provincia i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

3. In ogni caso gli obblighi a carico della Provincia cessano qualora:
- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d), ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 60, della legge 23/12/1996, n° 662, come modificata dal decreto-legge 28/3/1997, n° 79, convertito dalla legge 28/5/1997, n° 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 18

(Oneri per la copertura assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge, sono a carico della Provincia gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria, ove prevista, solo per i progetti esecutivi, per la direzione lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara, così stabilita:
- | | |
|--|-----|
| a) Lavori di nuova costruzione | 40% |
| b) Lavori di recupero del patrimonio esistente | 50% |
| c) Lavori di manutenzione straordinaria | 20% |
| d) Lavori stradali e assimilati | 30% |
| e) Altri lavori | 40% |
3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.
4. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500.000 Euro o superiore a 2 milioni di Euro.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua

volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale redatto il progetto.

CAPO VI- NORME FINALI

Art. 19

(Relazione periodica sull'applicazione del regolamento)

1. Con cadenza quadrimestrale, entro il 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre di ogni anno, i responsabili dei Settori tecnici interessati all'incentivo redigono gli atti in ordine all'applicazione del presente regolamento indicanti i progetti affidati nel periodo di riferimento trascorso con il relativo importo riferibile al lavoro, il capitolo e il codice di riferimento.
2. A lavoro concluso gli stessi responsabili dovranno emettere un provvedimento individuante la ripartizione e la denominazione dei destinatari ed indicante eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dei destinatari del fondo;
3. Nella formazione del bilancio di previsione i responsabili dei Settori tecnici, devono Indicare alla ragioneria provinciale l'importo presunto del fondo e degli oneri eventualmente connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 20

(Norma transitoria per la liquidazione dei fondi incentivanti pregressi)

Il presente regolamento trova anche applicazione al fondo incentivante la progettazione di ciascun intervento pubblico previsto, finanziato ed ancora disponibile inserito nell'elenco annuale 2001 del programma triennale 2001-2003 e nell'elenco annuale 2002 del programma triennale 2002-2004 e loro variazioni:

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote dell'1,5 % di cui all'art. 1.3, comma 1, e del 30% di cui all'art 1.3, comma 2, del regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

Art. 21

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il regolamento entra in vigore immediatamente dopo la esecutività dell'atto di approvazione
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

TABELLA 1**RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO (ART 2.1, COMMA 1.ART. 2.2, COMMA1)**

Tipologia di lavori		Prestaz.		Coefficienti di riduzione in %						Collaudo	Totale prestazioni
				Livelli progettuali			Coordinamento sicurezza 494		Direzione dei lavori e contabilità		
				preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione	In fase di esecuzione			
		dirigente	Resp. Procedim.								
Soggetti al d.l. 494/96											
Lavori di manutenzione	parziali	4	11	5	35		3	8	30	4	100
Altri lavori	parziali	4	11	5	20	15	3	8	30	4	100
Esenti dal d.l. 494/96											
Lavori di manutenzione	parziali	4	11	5	38		----	----	38	4	100
Altri lavori	parziali	4	11	5	20	18	----	----	38	4	100

TABELLA 2

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE IN FUNZIONE DELL'IMPORTO DELL'OPERA

Categorie di opere o lavori relative a edilizia, strutture, impianti e ponti

	Sino a 500.000 € %	Da 500.000 a 1ml di € %	Da 1 ml a 2 ml di € %	Da 2 ml a 4 ml di € %	Super. A 4 ml di € %
Nuove costruzioni, completamenti, ampliamenti	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0
Restauro, risanamento conservativo	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
ristrutturazione	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
Manutenzione straordinaria	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
Manutenzione ordinaria	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

TABELLA 3

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE IN FUNZIONE DELL'IMPORTO DELL'OPERA

Categorie di opere o lavori relative a strade e relative opere d'arte (esclusi ponti)

	Sino a 500.000 € %	Da 500.000 a 1ml di € %	Da 1 ml a 2 ml di € %	Da 2 ml a 4 ml di € %	Super. A 4 ml di € %
Nuove costruzioni, e varianti di tracciato	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0
Manutenzione straordinaria	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
Manutenzione ordinaria	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5

TABELLA 4

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE IN FUNZIONE DELL'IMPORTO DELL'OPERA

Categorie di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

	Sino a 500.000 € %	Da 500.000 a 1ml di € %	Da 1 ml a 2 ml di € %	Da 2 ml a 4 ml di € %	Super. A 4 ml di € %
Nuove arginature e opere d'arte	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0
Manutenzione straordinaria	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
Manutenzione ordinaria	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5